

**REGOLAMENTO (CE) N. 462/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2003**

che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 2562/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 22,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua le modifiche apportate ai regimi d'importazione dagli Stati ACP a seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽⁴⁾. L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti di cui all'allegato II.
- (2) A seguito dei summenzionati nuovi regimi d'importazione, è necessario stabilire le modalità di applicazione per il rilascio dei titoli di importazione relativi ai prodotti che beneficiano della riduzione dei dazi doganali. È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2562/98 della Commissione, del 27 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati ACP e che abroga il regolamento (CEE) n. 904/90 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽⁶⁾.
- (3) Ai fini della gestione dei contingenti tariffari è opportuno applicare le norme generali del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, nella misura in cui il presente regolamento non stabilisce norme specifiche.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (4) Per garantire la corretta gestione dei contingenti, è opportuno richiedere il deposito di una cauzione all'atto della presentazione delle domande di titolo di importazione, nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché precisare il periodo di validità dei titoli.
- (5) Per consentire la gestione ottimale del contingente tariffario, è necessario stabilire che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, nel quadro del regolamento (CE) n. 2286/2002, dei prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato I del presente regolamento beneficiano di una riduzione dei dazi doganali su presentazione di un titolo di importazione.

I titoli sono rilasciati secondo le condizioni definite dal presente regolamento e nei limiti dei contingenti stabiliti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 2

I contingenti tariffari annui di 500 tonnellate di cui all'allegato I, parte B, sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.